

Cass., civ. sez. II, del 29 gennaio 2016, n. 1719

2) Con il primo motivo la ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 1113 co 3 c.c. e 354 c.p.c. Si duole della mancata integrazione contraddittorio con i creditori iscritti, prevista dalla prima delle due norme.

La censura è infondata.

La norma di cui all'art. 1113 comma 3, secondo la quale «Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.>> è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso di escludere la necessità dell'integrazione del contraddittorio (Cass. n.78/2013) e quindi la qualità di litisconsorte necessario del creditore iscritto o ipotecario, posizione che questi acquisisce solo con l'effettivo intervento (Cass. 7485/91).

Va dunque ripetuto che nello scioglimento della comunione i creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, 1° comma, c.c., non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti; ne consegue che la mancata evocazione dei creditori iscritti e degli aventi causa nel giudizio di scioglimento comporta che la divisione non abbia effetto nei loro confronti, come è espressamente previsto dall'art. 1113, 3° comma, c.c. (cfr Cass. 19529/2012).